

Il ministero del lavoro interviene sulla vigilanza in caso di inadempimento

Bilateralità sotto controllo

Gli ispettori in azienda anche per le iscrizioni

I chiarimenti

Diritto contrattuale	Le prestazioni dei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro
Ispezioni e sanzioni	Non è solo il lavoratore interessato a poter richiedere all'azienda inadempiente l'assolvimento dell'obbligo contrattualmente previsto, ma pur gli organi ispettivi che possono intervenire in chiave sanzionatoria sulla mancata corresponsione

DI DANIELE CIRIOLI

L'ispettore può sanzionare l'impresa non iscritta all'ente bilaterale. Se tale iscrizione determina per i lavoratori il diritto a una quota di retribuzione (come avviene nel settore dell'artigianato nel caso specifico), anche gli organi ispettivi (e non solo il lavoratore interessato) possono intervenire in chiave sanzionatoria e richiedere all'azienda l'assolvimento dell'obbligo contrattuale. Lo spiega, tra l'altro, il ministero del lavoro nella nota n. 80 del 12 ottobre 2010, in risposta a un quesito della direzione provinciale del lavoro di Macerata.

Enti bilaterali. Il caso riguarda l'ente bilaterale dell'artigianato (si veda *ItaliaOggi* del 23 settembre) e prende le mosse dalla circolare n. 4/2004 del ministero del lavoro, nella parte in cui, riprendendo il disposto della legge n. 30/2003 (relativo all'obbligo del rispetto dei ccnl per la fruizione di incentivi), spiega che gli accordi in materia di fondi bilaterali impegnano solo le parti aderenti con la conseguenza che il mancato versamento dei relativi contributi non fa venire meno il diritto a benefici e agevolazioni. Di conseguenza, l'iscrizione e il versamento delle quote di adesione a un ente bilaterale impegnano solo le parti contraenti, vale a dire le imprese aderenti alle associazioni datoriali firmatarie.

La riforma della contrattazione. Tale regime ha subito delle variazioni in conseguenza dell'accordo interconfederale del 29 luglio 2009, di riforma degli assetti contrattuali. Infatti, spiega il ministero, tale accordo ha espressamente previsto la «contrattualizzazione delle

prestazioni bilaterali», ossia che i trattamenti previsti da enti bilaterali sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e dei contratti collettivi. La conseguenza è stata che le prestazioni degli enti bilaterali sono divenute un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore. Per cui, nel caso d'impresa che non aderisce all'ente bilaterale, il lavoratore a diritto all'erogazione diretta delle prestazioni da parte del datore di lavoro.

Si alla vigilanza. Ciò sta a significare, precisa il ministero del lavoro, che non è più soltanto il lavoratore interessato a poter richiedere all'azienda inadempiente l'assolvimento dell'obbligo contrattualmente previsto, ma pure gli organi ispettivi e di vigilanza possono intervenire in chiave sanzionatoria sulla mancata corresponsione. Peraltro, per espressa previsione del predetto accordo interconfederale, la somma retributiva relative agli enti bilaterali è esclusa dalla base di calcolo del tfr, ma è utile ai fini del calcolo degli oneri diretti e indiretti. Tutto questo, spiega infine il ministero, ha pari valore sia per le aziende iscritte alle associazioni firmatarie dei ccnl sia per quelle non iscritte ad alcuna associazione poiché è per tutti obbligatorio l'adempimento retributivo, per evitare qualsiasi concorrenza sleale e competitività al ribasso, nonché effetti intollerabili di dumping sociale ed economico. D'altro canto, l'adesione all'ente bilaterale rimane volontaria e libera; pertanto l'azienda può scegliere in qualsiasi momento se rimanere o entrare nel regime della bilateralità o se retribuire i lavoratori direttamente.

—© Riproduzione riservata—

